SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 874)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1977
(V. *Stampato n.* **749**)

d'iniziativa dei deputati SCALFARO, ZOLLA, FROIO MAROCCO e PEZZATI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1977

Disposizioni per la concessione di sussidi integrativi di esercizio a favore della ferrovia Domodossola-confine svizzero, in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola-confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12 novembre 1919, il Ministro dei trasporti potrà concedere per l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1978. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo numero 1654 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il 1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

Qualora entro il 30 giugno 1978 non si sia proceduto alla definizione dell'assetto generale del sistema delle ferrovie in concessione secondo i decreti delegati di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, il Governo inizierà le procedure per il riscatto anticipato della ferrovia Domodossola-confine svizzero, a norma dell'articolo 191 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — è autorizzato ad assumere, dalla data in cui il riscatto diverrà operativo ai sensi dell'articolo 193 del testo unico sopracitato, la gestione della ferrovia Domodossola-confine svizzero ed a provvedervi direttamente a mezzo di un Commissario nominato dal Ministro dei trasporti.

Alla determinazione dell'indennità di riscatto si provvede secondo i criteri indicati dall'articolo 14, comma quarto e seguenti della convenzione stipulata il 27 maggio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, approvata con regio decreto 8 giugno 1911, n. 708.

Il Commissario governativo è altresì autorizzato ad esercitare i servizi automobilistici integrativi o sussidiari della ferrovia attualmente svolti dalla Società concessionaria, ove concessi dalla regione Piemonte.